PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
MEDIANTE
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con D.G.P. in data _____

SOMMARIO

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2. Finalità dei sistemi di videosorveglianza

Art. 3. Oggetto del trattamento

Art. 4. Notificazione al Garante

Art. 5. Responsabile del trattamento

Art. 6. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 7. Informativa

Art. 8. Diritti dell'interessato

Art. 9. Sicurezza dei dati

Art. 10. Cessazione del trattamento dei dati

Art. 11. Funzioni di coordinamento e supporto

Art. 12. Disposizioni finali

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza operativi presso le sedi della Provincia di Pisa, al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dal *Codice in materia di protezione dei dati personali* (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni), di seguito denominato "*Codice*", e dal *Provvedimento Generale sulla videosorveglianza* (emanato dal Garante in data 29.4.2004 e successive modifiche ed integrazioni), d'ora in avanti *"Provvedimento Generale"*.

2. Ai fini del presente Regolamento per le definizioni di: trattamento, dato personale, banca dati, titolare, responsabile, incaricato, interessato, comunicazione, diffusione e Garante, nonché per i contenuti delle attività di trattamento, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2
Finalità dei sistemi di videosorveglianza

1. I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Provincia di Pisa sono finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, nonché l'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

2. Conformemente a quanto disposto dallo *Statuto dei lavoratori*, i sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della Provincia o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere[1].

3. In ogni caso, l'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi[2].

Art. 3
Oggetto del trattamento.

1. I dati personali oggetto di trattamento ai sensi del presente Regolamento sono quelli rilevati dalle telecamere per le aree interessate dalle riprese televisive.

---

[1] Punto 2.1 del *Provvedimento Generale*

[2] V. punto 2.1 del *Provvedimento Generale* che richiama, oltre alle norme sulla tutela dei lavoratori, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela

Art. 4
Notificazione al Garante

1. Qualora ne ricorrano i presupposti la Provincia di Pisa, nella sua qualità di Titolare del trattamento, adempie agli obblighi di notificazione al Garante del trattamento dei dati personali rilevati mediante i sistemi di videosorveglianza, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni del *Codice*[3].

Art. 5
Responsabile del trattamento

1. Il Titolare del trattamento nomina il/i Responsabile/i del trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza operativi presso le sedi dell'Ente, -d'ora in avanti: "il Responsabile"- tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia[4].
2. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di nomina.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente e delle proprie istruzioni.
4. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente Regolamento.
5. Il Responsabile nomina per iscritto gli Incaricati del trattamento con lettera contenente le necessarie istruzioni. Gli Incaricati operano sulla base dei compiti loro attribuiti dal Responsabile e dal Titolare e non possono eseguire operazioni di trattamento per fini non individuati tra quelli loro assegnati. A tal fine a tutti gli Incaricati deve essere comunicato l'ambito del trattamento consentito in ragione dell'effettiva necessità per gli stessi di accedere ai dati per lo svolgimento dei rispettivi compiti e mansioni.
6. Spetta al Responsabile la custodia dei sistemi per l'accesso ai locali delle sale di controllo, ai locali ed ai contenitori per la conservazione del materiale relativo ai dati rilevati, nonché la custodia delle password per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 6
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali disciplinati dal presente Regolamento devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

---

[3] Artt. 37 e 38.

[4] Art. 29 del *Codice.*

b) raccolti e registrati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati ai sensi del presente Regolamento. I dati *de quibus* possono essere utilizzati anche in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni specificamente autorizzate, disciplinate da procedure/regole prefissate e non incompatibili con le finalità di cui sopra;

c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, partitamente individuato dal Responsabile negli atti di documentazione delle scelte, ed in ogni caso nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa in materia. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione alla organizzazione tecnica del sistema di videosorveglianza, nonché a festività o chiusura di uffici. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o di polizia di sicurezza e prevenzione, tale termine è prorogato sino alla cessazione di tale esigenza. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure per necessità connesse a specifiche richieste dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso[5].

2. I sistemi di videosorveglianza operano attraverso telecamere, dislocate presso le varie sedi dell'Ente, che possono essere interne e/o esterne.

3. L'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle singole apparecchiature utilizzate e relative sale di controllo, le ragioni delle scelte operate in termini di necessità di installazione delle stesse e delle relative modalità di funzionamento, ivi compresa l'eventuale registrazione e conservazione dei dati ed i relativi termini, i presupposti e le modalità del singolo trattamento, etc., sono contenuti nell'atto di documentazione delle scelte redatto dal Responsabile del trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza.

4. I sistemi di videosorveglianza sono programmati in modo che le immagini riprese in tempo reale cancellino quelle già registrate in tempo anteriore a quello previsto/stabilito, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali in esse contenuti è consentito al Responsabile ed agli Incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti, salvo che si tratti di incaricati di indagini giudiziarie o di polizia o di personale tecnico addetto alla manutenzione del sistema, nei limiti dell'incarico svolto/ricevuto.

Art. 7
Informativa

1. Ai sensi e per gli effetti previsti dal *Codice*[6] e dal *Provvedimento Generale* la Provincia di Pisa, mediante apposita modulistica/segnaletica nella quale va riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura: "AREA VIDEOSORVEGLIATA", provvede ad informare ogni interessato che sta per accedere o che si trova in area videosorvegliata e che le riprese e l'eventuale registrazione sono effettuate dalla Provincia stessa in qualità di Titolare del trattamento, specificando le finalità per le quali il trattamento dei dati in questione ha luogo.

[5] Punto 3.4 del *Provvedimento Generale*.
[6] Art. 13 del *Codice*.

2. Nelle aree interne tale informativa "minima" va integrata con almeno un avviso circostanziato che specifichi[7], inoltre:

- le modalità del trattamento dei dati;
- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti riconosciuti ad ogni interessato dal *Codice*[8];
- le generalità del Titolare e del Responsabile del trattamento.

Art. 8
Diritti dell'interessato

1. Alla persona fisica, alla persona giuridica, all'ente o all'associazione cui si riferiscono i dati personali sono garantiti tutti i diritti previsti dal *Codice*, con le modalità organizzative dallo stesso stabilite[9].

Art. 9
Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento ai sensi del presente Regolamento vanno custoditi e controllati presso locali della Provincia specificamente individuati, l'accesso ai quali è consentito esclusivamente al Titolare del trattamento, al Responsabile ed al personale da questi incaricato, nei limiti delle rispettive lettere di incarico.

2. Le sale di controllo vanno ubicate in zone non accessibili al pubblico e sistematicamente interdette all'accesso di personale non autorizzato.

Art. 10
Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati possono essere, su proposta del Responsabile e su disposizione del Titolare:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili con gli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per le finalità di cui al presente Regolamento.

---

[7] V. artt. 13 e 22, co. 2, del *Codice* e punto 3.1 del *Provvedimento Generale*.

[8] Art. 7.

[9] Art. 7 e segg.

Art. 11
Funzioni di coordinamento e supporto

1. Al fine di garantire il costante aggiornamento/adeguamento dell'attività dell'Ente alla vigente normativa, viene demandato alla Segreteria Generale il coordinamento di tutte le disposizioni organizzative in materia di *privacy* ed il supporto ai Settori/Servizi/Uffici per i necessari approfondimenti di carattere interpretativo ed operativo.
2. Il Segretario Generale si avvale all'uopo di un Gruppo di studio e di lavoro nella composizione ritenuta più opportuna.

Art. 12
Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia: in particolare, al *Codice in materia di protezione dei dati personali* ed al *Provvedimento Generale sulla videosorveglianza*, e successive modifiche ed integrazioni.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Rosario Celano
CODICE FISCALE: IT:CLNRSR52R29I666Q
DATA FIRMA: 18/01/2013 13:29:28
IMPRONTA: 899E09C117700850B68A4EFAE833207A6E78588B